



# **DELEGA PRESENTAZIONE PEC**

Spett.le Comune di Alessandria (AL)  
Direzione Pianificazione Attuativa, Edilizia Privata, Tutela  
dell'Ambiente, Patrimonio, Sport e Tempo Libero  
Piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria (AL)

Oggetto: delega per presentazione P.E.C. Zona Cristo Corso Acqui" lotto commerciale Lidl

**Premesso**

- Che la Società UNICREDIT LEASING SPA (prima Società LOCAT SPA, appartenente al Gruppo Bancario "Unicredito Italiano"), è proprietaria degli immobili siti in Alessandria (AL), C.so Acqui snc, distinti al NCT del Comune di Alessandria al Foglio 110, Mappali 1099 e 1168, inclusi, dal PRGC vigente, tra le "Aree residenziali della città di 2<sup>a</sup> classe" (art. 35 delle NTA del PRGC), e destinati, nel PEC denominato "Zona Cristo - Corso Acqui", ad attività commerciale;
- Che l'acquisizione delle suddette aree è avvenuta con atto di compravendita n. 11.829 del rep. e n. 15.337 della raccolta a rogito del Notaio Antonio Marranghello in data 16/10/2003 e che le stesse sono state cedute in Leasing alla Società LIDL ITALIA SRL;
- Che la Società LIDL ITALIA SRL intende riscattare gli immobili di cui sopra, al momento di proprietà della Società UNICREDIT LEASING SPA;

**Con la presente**

- BOGLIONE Giuseppe, in qualità di Procuratore Speciale e come tale Legale Rappresentante della Società UNICREDIT LEASING SPA (prima Società LOCAT SPA, appartenente al Gruppo Bancario "Unicredito Italiano"), con sede in Bologna (BO), Via Rivani n. 5, C.F. 03648050015, P. IVA 04170380374;
- GILARDI Massimiliano, in qualità di Procuratore Speciale della Società LIDL ITALIA SRL, con sede in Arcole (VR), Via Augusto Ruffo n. 36, C.F. e P. IVA IT02275030233;

**Delegano**

L'Arch. Riccardo Bergaglio, con studio ARCHICOOP in Basaluzzo (AL), Via Novi n. 70/b, alla presentazione al Comune di Alessandria (AL) del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e Schema di Convenzione per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio dell'area su cui insiste l'immobile di cui sopra.

Alessandria, li \_\_\_\_\_

**Unicredit Leasing S.p.A.**  
UNICREDIT LEASING SPA  
  
LIDL ITALIA SRL

**LIDL ITALIA** s.r.l.  
37040 ARCOLE (VR)  
Via Augusto Ruffo, 36  
Trib. VR RS 22103 C.G.I.A.A. VR RD 228845  
Reg. Imp. e P. IVA 02275030233

# **VISURE CATASTALI**

# Visura per immobile

Data: 14/03/2014 - Ora: 11.03.36

Fine

Visura n.: T83933 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 14/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>		<b>Comune di ALESSANDRIA ( Codice: A182)</b>								
<b>Catasto Terreni</b>		<b>Provincia di ALESSANDRIA</b>								
		<b>Foglio: 110 Particella: 1168</b>								
<b>Area di enti urbani e promiscui</b>										
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )		Deduz	Reddito	
1	110	1168		-	ENTE URBANO	ha arc ca 18 17			Dominicale	Agrario
Notifica				Partita			1			
Unità immobiliari n. 1								Tributi erariali: Euro 0,90		
Visura telematica								FRAZIONAMENTO del 23/05/2006 n. 90375 .I/2006 in atti dal 23/05/2006 (protocollo n. AL0090375)		

# Elenco Immobili

## Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2014

Data: 14/03/2014 - Ora: 11:05:49  
Visura N.: T85230

Pag. 1 - Fine

### Dati della richiesta

Catasto: FABBRICATI  
Comune: ALESSANDRIA (A182) (AL)  
Foglio: 110  
Particella: 1168

### Elenco Unità Immobiliari Individuate

N.	Foglio	Particella	Sub	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Partita	Rendita(Euro)	Rendita(Lire)	Indirizzo
1	110	1168						C			
2	110	1099	3	1	D/8				15.426,00		
2	110	1168	1							29.868.901	CORSO ACQUI, Piano T

Unità Immobiliari n. 2    Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# Visura per immobile

Data: 14/03/2014 - Ora: 11.02.18

Fine

Visura n.: T83213 Pag: 1

## Situazione degli atti informatizzati al 14/03/2014

<b>Dati della richiesta</b>		Comune di ALESSANDRIA ( Codice: A182)	
<b>Catasto Terreni</b>		Provincia di ALESSANDRIA	
<b>Area di enti urbani e promiscui</b>		Foglio: 110 Particella: 1099	

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz		Reddito
1	110	1099		-	ENTE URBANO	ha arc ca 28 51		Dominicale Agrario	FRAZIONAMENTO del 23/05/2006 n. 90375 .1/2006 in atti dal 23/05/2006 (protocollo n. AL0090375)
<b>Notifica</b>				Partita		1			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 14/03/2014

Data: 14/03/2014 - Ora: 11.06.50

Fine

Visura n.: T85774 Pag: 1

<b>Dati della richiesta</b>	Comune di ALESSANDRIA ( Codice: A182)	
<b>Catasto Fabbricati</b>	Provincia di ALESSANDRIA	
<b>Unità immobiliare</b>	Foglio: 110 Particella: 1099 Sub.: 3	

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Rendita
1		110	1099	3	1		D/8			Euro 15.426,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 28/08/2013 n. 33231 .1/2013 in atti dal 28/08/2013 (protocollo n. AL0150263) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO
<b>Indirizzo</b> CORSO ACQUI piano: T; Annotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)											
<b>INTESTATO</b>											

N.	DATI ANAGRAFICI		DIRITTI E ONERI REALI
1	UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in BOLOGNA	CODICE FISCALE	(1) Proprieta per 1/1
Unità immobiliari n. 1		03648050015*	

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

## Elenco Immobili

### Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2014

Data: 14/03/2014 - Ora: 11:04:41  
Visura N.: T84564

Pag. 1 - Fine

#### Dati della richiesta

Catasto: FABBRICATI  
Comune: ALESSANDRIA (A182) (AL)  
Foglio: 110  
Particella: 1099

Elenco Unità Immobiliari Individuate											
N.	Foglio	Particella	Sub	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Partita	Rendita(Euro)	Rendita(Lire)	Indirizzo
1	110	1099	1								
2	110	1099	2					C			
3	110	1099	3					C			
3	110	1168	1		D/8				15.426,00	29.868.901	CORSO ACQUI, Piano T

Unità immobiliari n. 3 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

# **ATTO DI COMPRAVENDITA**



ANTONIO MARRANGHELLO  
NOTAIO

N. 111.829 del repertorio n. 15.337 della raccolta  
COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno sedici del mese di ottobre in San Bonifacio, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Antonio Marranghella Notaio residente in San Bonifacio, con studio ivi alla Via Pirandello n. 3/N, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona

sono presenti i signori:

1) Lenti Alessandra nata ad Alessandria (AL) il 12 agosto 1965 e domiciliata per la carica in Alessandria (AL) alla Via XXIV Maggio n. 2, nella qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata

"IMMOBILIARE LIA S.R.L." con sede in Alessandria (AL), Via XXIV Maggio n. 2, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Alessandria e Codice Fiscale 01845470069, la quale interviene al presente atto in esecuzione della delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci di detta società del 19 settembre 2003, il cui verbale in estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna n. 111.828 del repertorio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", che in appresso verrà denominata "società venditrice";

2) Cora' Enrico, nato a Vicenza (VI) il 31 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Bologna (BO) alla Via Zamboni n. 20, quadro direttivo, nella qualità di procuratore speciale della società per azioni

"LOCAT S.P.A." con sede in Bologna (BO), Via Zamboni n. 20, capitale sociale Euro 173.353.013,12 (centosettantatre milioni trecentocinquantatremila tredici euro e dodici centesimi), numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale 03648050015,

appartenente al Gruppo Bancario "Unicredito Italiano" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3135.1, iscritta all'Albo Generale Intermediari Finanziari U.I.C. n. 17153 e all'Albo Speciale Intermediari Finanziari n. 19319, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Alfonso Ajello di Milano in data 20 maggio 2003 n. 387.412 del repertorio e n. 52.658 della raccolta, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5 in data 23 maggio 2003, che in copia conforme si trova allegata sotto la lettera "A" all'atto rogato da me Notaio in data 1 agosto 2003 n. 111.269 del repertorio, registrato a Soave il 7 agosto 2003 al n. 1125 mod. 1T, che in appresso verrà denominata "società acquirente";

3) Cost Ralph, nato a Braunschweig (Germania) il 27 settembre 1964 e domiciliato per la carica in Arcole allo Stradone Padovana n. 8, dirigente, nella qualità di procuratore speciale della società a responsabilità limitata

Trascritto a Alessandria

il 6/10/03

al n. 9710/6366

Registrato a SOAVE

il 30/10/03

al n. 621 serie 1T

Esatti Euro 38.433



"LIDL ITALIA S.R.L." con sede in Arcole (VR), Stradone Padova n. 8, capitale sociale Euro 40.000.000,00 (quarantamiliioni virgola zerozero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale 02275030233, giusta procura speciale autenticata da me Notaio in data 13 ottobre 2003 n. 111.766 del repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", che in appresso verrà denominata "società utilizzatrice".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali, d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

premessi

- che la società utilizzatrice "LIDL ITALIA S.R.L.", avendo necessità di disporre di un fabbricato ad uso commerciale ha individuato un'area edificabile (al fine di costruire detto fabbricato) meglio descritta nel successivo articolo 2, ed ha richiesto alla società acquirente di ottenerla in leasing (unitamente al fabbricato al termine della costruzione dello stesso) avendone accertato la libertà da privilegi, vincoli e gravami di ogni natura ed avendola trovata perfettamente corrispondente alle sue esigenze;

- che tale area, unitamente ad altra area attigua di proprietà della società venditrice, ha formato oggetto di un Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) approvato dal Comune di Alessandria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/104/109347 dell'11 aprile 2002 e disciplinato dalla convenzione attuativa del 19 dicembre 2002 a rogito del Notaio Gianfranco Busso di Alessandria n. 182.825 del repertorio, registrata ad Alessandria l'8 gennaio 2003 al n. 51 serie 1 e trascritta ad Alessandria il 30 dicembre 2002 al n. 10812/7224;

- che in attuazione alle previsioni di cui al predetto Piano Esecutivo Convenzionato, il Comune di Alessandria ha rilasciato, in capo alla società venditrice, il permesso di costruire n. 500 del 28 agosto 2003 per la realizzazione di un fabbricato commerciale sull'area oggetto della presente compravendita nonchè il permesso di costruire n. 411 del 31 luglio 2003 per la realizzazione sulla predetta area di una cabina elettrica;

- che il Comune di Alessandria ha rilasciato, in capo alla società utilizzatrice, l'autorizzazione commerciale n. 8590 del 28 agosto 2003 per l'apertura di un esercizio commerciale per una superficie di vendita di 1.011 (milleundici) metri quadrati nel fabbricato oggetto del sopracitato permesso di costruire n. 500/03;

- che la società utilizzatrice si è impegnata nei confronti della società venditrice a subentrare negli obblighi assunti da quest'ultima nei confronti del Comune di Alessandria in forza della citata convenzione del 19 dicembre 2002, e ciò



ANTONIO MARRANGHELLO  
NOTAIO

limitatamente all'area oggetto della presente compravendita;

- che la società venditrice e la società utilizzatrice confermano le obbligazioni tra di esse assunte in forza di scrittura privata del 9 giugno 2003 avente ad oggetto le spese relative alla progettazione e la costruzione della cabina Enel e la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Esecutivo Convenzionato, funzionali all'immobile commerciale;

- che la società venditrice intende esercitare la facoltà di trasferimento degli obblighi di cui all'articolo 11 della più volte citata convenzione;

ciò premesso

i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - La società a responsabilità limitata "IMMOBILIARE LIA S.R.L.", a mezzo della sua legale rappresentante, vende alla società per azioni "LOCAT S.P.A." che, a mezzo del suo procuratore speciale, acquista, il seguente immobile sito in Alessandria:

- appezzamento di terreno della superficie di circa 4.668 (quattromila seicentosestantotto) metri quadrati individuato nel catasto terreni con i seguenti dati:

Comune di: Alessandria

Fg. 110

Mapp. 1071 Ha 0.43.36 R.D.Euro 53,74 R.A.Euro 38,07 (ex m.n. 44/b)

Mapp. 1072 Ha 0.01.89 R.D.Euro 2,34 R.A.Euro 1,66 (ex m.n. 44/c)

Mapp. 1080 Ha 0.01.36 R.D.Euro 1,69 R.A.Euro 1,19

Mapp. 1081 Ha 0.00.07 R.D.Euro 0,09 R.A.Euro 0,06

Confinante con strada e con i m.nn. 1082, 1079, 1070 e 1073.

Articolo 3 - La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, con ogni ragione, azione, dipendenza, pertinenza, accessione, accessorio.

La società acquirente, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiara di aver acquistato l'area in oggetto al solo scopo di concederla in locazione finanziaria (unitamente al fabbricato al termine della costruzione dello stesso) alla società utilizzatrice che ha trattato e definito direttamente con la società venditrice prezzo e condizioni della vendita, avendo verificato direttamente l'idoneità dell'area e delle relative pertinenze ed accessori ad essere utilizzata per l'edificazione di un fabbricato ad uso commerciale.

La società utilizzatrice, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiara che l'area in oggetto è conforme alle proprie esigenze ed adatta all'uso per la quale è concessa in locazione finanziaria.

La società venditrice, a mezzo della sua legale rappresentan-



te, prende atto che le eventuali azioni di garanzia ed ogni altra azione spettante alla società acquirente verrà esercitata direttamente ed autonomamente da quest'ultima società.

Articolo 4 - Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in euro 976.753,00 (novecentosettantaseimila settecentocinquantatre virgola zero zero), oltre I.V.A., e viene interamente saldato contestualmente alla stipula del presente atto dalla società acquirente alla società venditrice, la quale pertanto, a mezzo della sua legale rappresentante, gliene rilascia liberatoria quietanza e rinuncia all'ipoteca legale.

Articolo 5 - La società venditrice, a mezzo della sua legale rappresentante:

a) garantisce la piena proprietà e disponibilità di quanto alienato con il presente atto e che l'immobile in oggetto è libero da diritti reali parziari a terzi spettanti, iscrizioni ipotecarie, pregiudizievoli trascrizioni ed oneri anche di natura fiscale;

b) dichiara che l'immobile in oggetto è lei pervenuto, tra l'altro, con atto di compravendita per Notar Gianfranco Busso di Alessandria del 20 gennaio 2000 n. 149.213 del repertorio, registrato ad Alessandria il 9 febbraio 2000 al n. 326 serie IV e trascritto ad Alessandria l'8 febbraio 2000 al n. 890/650 e successivo atto di rettifica di estremi catastali per Notar Gianfranco Busso del 4 ottobre 2003 n. 190.976 del repertorio, registrato ad Alessandria l'8 ottobre 2003 e trascritto ad Alessandria il 13 ottobre 2003 al n. 8741/5780.

Articolo 6 - Il possesso giuridico ed il materiale godimento dell'immobile in oggetto si intendono trasferiti rispettivamente nella società acquirente e nella società utilizzatrice da oggi, per tutti gli effetti utili ed onerosi.

Articolo 7 - La società venditrice, a mezzo della sua legale rappresentante:

- dichiara che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alle date del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che, in originale si allegano al presente atto sotto le lettere "c" e "D";

- si impegna che nella realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di cui alla citata convenzione del 19 dicembre 2002 non vengano creati intralci alla attività che sarà svolta nel fabbricato che verrà edificato sull'immobile in oggetto.

Articolo 8 - La società acquirente, a mezzo del suo procuratore speciale, si impegna a subentrare negli obblighi assunti dalla società venditrice nei confronti del Comune di Alessandria in forza della citata convenzione del 19 dicembre 2002 e ciò limitatamente all'area oggetto del presente atto.

Articolo 9 - Ai fini del registro i comparenti dichiarano che la vendita di cui al presente atto è soggetta ad I.V.A.

Articolo 10 - Le spese di questo atto sono a carico della

società a responsabilità limitata "LIDL ITALIA S.R.L."

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho rogato il presente atto scritto da persona di mia fiducia su fogli due di cui si occupano facciate quattro e parte della presente del quale, ho dato lettura ai comparenti che da me interrogati ne dichiarano il contenuto pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

F.to Alessandra Lenti

" Enrico Corà

" Ralph Cost

" Not. Antonio Marranghello

segue tabellionato



# **ATTO DI FUSIONE**



BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE  
AUT. REG. ENTRATE MILANO 2 N. 6757/08



STUDIO NOTARILE BUSANI  
www.notaio-busani.it  
20124 Milano P.zza Repubblica 32  
Tel.: 02/36.53.75.85  
e-mail: info@notaio-busani.it

Repertorio n. 8295

Raccolta n. 5202

----- Atto di fusione -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaotto. Il giorno di martedì sedici del mese di dicembre

----- (16 dicembre 2008) -----

----- in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 4, -----

avanti a me dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto  
Notarile di Milano, -----

----- sono presenti: -----

1) DEL GESSO GIUSEPPE, nato a Tavenna (CB) il giorno 22 ottobre 1961, domiciliato per  
la carica presso la sede della Società di cui oltre; -----

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale,  
in nome e per conto di: -----

1.a) "Locat S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Piazza di Porta Santo Stefano n. 3,  
capitale sociale euro 410.131.062, interamente versato, codice fiscale e numero di  
iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03648050015 (R.E.A. 348938), appartenente al  
"Gruppo Bancario UniCredit", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, iscritta all'Albo Spec.  
Intermediari Finanziari n. 19319 e all'Albo Gen. Intermediari Finanziari U.I.C. n. 17153,  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "UniCredit S.p.A." (d'ora innanzi  
identificata anche come: "Società incorporante"); -----

a quanto oltre autorizzato in forza di poteri conferitigli con procura speciale ai rogiti del  
sottoscritto notaio, in data 28 novembre 2008, repertorio n. 8093, che, in originale, si  
allega al presente atto con lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane  
dai componenti; procura rilasciata dall'Amministratore Delegato della Società, Dr. Lorenzi  
Luca, in esecuzione della deliberazione dei soci in data 9 ottobre 2008, quale risultante dal  
verbale di assemblea straordinaria in pari data, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio  
n. 7648/4858, registrato a Milano 1 in data 10 ottobre 2008 al numero 25183; -----

2) CAVAZZOLI MATTEO, nato a Guastalla (RE) il giorno 11 dicembre 1973, domiciliato per  
la carica presso la sede della Società di cui oltre; -----

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale,  
in nome e per conto di: -----

2.b) "UniCredit Global Leasing S.p.A.", con sede in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 4,  
capitale sociale euro 762.065.256, interamente versato, codice fiscale e numero di  
iscrizione al Registro Imprese di Milano: 05728900969 (R.E.A. 1843352), appartenente al  
"Gruppo Bancario UniCredit", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di "UniCredit S.p.A." (d'ora innanzi identificata anche come:  
"Società incorporata"); -----

a quanto oltre autorizzato in forza di poteri conferitigli con procura speciale ai rogiti del  
sottoscritto notaio, in data 28 novembre 2008, repertorio n. 8094, che, in originale, si  
allega al presente atto con lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa avutane  
dai componenti; procura rilasciata dall'Amministratore Delegato della Società, Dr. Moi  
Massimiliano, in esecuzione della deliberazione dei soci in data 8 ottobre 2008, quale  
risultante dal verbale di assemblea straordinaria in pari data, ai rogiti del sottoscritto  
notaio, repertorio n. 7635/4855, registrato a Milano 1 in data 9 ottobre 2008 al numero  
25081; -----

componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, i quali: -----

----- p r e m e s s o   c h e: -----

a) gli Amministratori delle Società "Locat S.p.A." e "UniCredit Global Leasing S.p.A.",  
rispettivamente in data 12 settembre 2008 e in data 15 settembre 2008, hanno  
approvato il progetto di fusione per incorporazione della "Società incorporata" nella  
"Società incorporante" sulla base delle situazioni patrimoniali delle Società coinvolte



nell'operazione riferite al 30 giugno 2008; -----

b) detto progetto è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 18 settembre 2008 con il numero di protocollo 60458, per la "Società incorporante", e presso il Registro delle Imprese di Milano in data 18 settembre 2008 con il protocollo numero 261652, per la "Società incorporata"; -----

c) sono rimasti depositati presso la sede sociale delle Società coinvolte nell'operazione il progetto di fusione e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-septies del codice civile (tra cui la relazione degli Amministratori prevista dall'art. 2501-quinquies del codice civile e quella dell'esperto nominato dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile); -----

d) tutti i Soci delle Società coinvolte nella fusione hanno unanimemente rinunciato al decorso dei termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, comma 1, del codice civile; -----

e) le Società "Locat S.p.A." e "UniCredit Global Leasing S.p.A.", come risulta dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci rispettivamente in data 9 ottobre 2008 e in data 8 ottobre 2008, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della Società "UniCredit Global Leasing S.p.A." nella Società "Locat S.p.A.", in base al progetto di fusione come sopra iscritto; -----

f) la deliberazione dei Soci della "Società incorporante" è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna in data 13 ottobre 2008, con il protocollo numero 63948; -----

g) la deliberazione dei Soci della "Società incorporata" è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 10 ottobre 2008, con il protocollo numero 275046; -----

h) dalle date di cui ai precedenti punti f) e g) è trascorso il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2503 del codice civile, senza che risultino opposizioni presentate dai creditori sociali delle Società partecipanti alla fusione; -----

i) la fusione in parola si configura come una "fusione inversa" in quanto la "Società incorporante" è integralmente controllata dalla "Società incorporata"; la fusione in argomento non è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 2501-bis del codice civile in considerazione del fatto che la "Società incorporata" non ha contratto debiti per l'acquisto del controllo della "Società incorporante"; -----

l) risultano pertanto verificate tutte le condizioni per procedere al presente atto di fusione; ----- tutto ciò premesso -----

e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, dichiarano quanto segue. -----

#### Articolo 1 - Dichiarazione di fusione. -----

1.1 - Le Società "Locat S.p.A." e "UniCredit Global Leasing S.p.A.", a mezzo dei costituiti loro rappresentanti, si dichiarano fuse mediante incorporazione nella Società "Locat S.p.A." della Società "UniCredit Global Leasing S.p.A.", in conformità a quanto deliberato dai Soci delle Società medesime e come risulta dai suindicati verbali di Assemblea, nonché dal progetto di fusione, che si allega al presente atto con lettera "C", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti. -----

#### Articolo 2 - Effetti della fusione. -----

2.1 - I componenti danno atto che, secondo il progetto di fusione suddetto e secondo quanto conseguentemente deliberato dalle Assemblee dei Soci delle Società partecipanti alla presente operazione: -----

a) gli effetti giuridici della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2009; -----

b) la fusione avrà efficacia, ai fini contabili e fiscali, a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, e cioè dal 1° gennaio 2009. -----

#### Articolo 3 - Capitale sociale della "Società incorporante". -----

3.1 - I componenti altresì confermano che, come stabilito nel progetto di fusione in

oggetto e nelle Assemblee dei Soci delle Società partecipanti alla presente operazione di fusione, la fusione si attua mediante: -----

- a) il ritiro e l'annullamento delle attuali n. 205.065.531 (duecentocinquemilioni sessantacinquemila cinquecentotrentuno) azioni ordinarie che rappresentano l'intero capitale della "Società incorporante" e la redistribuzione di dette azioni in favore dei Soci della stessa "Società incorporante", quali risulteranno dopo la fusione in parola, in conseguenza dell'applicazione del rapporto di cambio pari a 0,4850881824 (zero e quattromiliardi ottocentocinquantamillioni ottocentottantunomila ottocentoventiquattro) azioni della "Società incorporante" (del valore nominale di euro 2 - due - ciascuna) ogni azione ordinaria della "Società incorporata" (del valore nominale di euro 1 - uno - ciascuna), senza quindi procedere ad alcun aumento di capitale sociale della "Società incorporante". Pertanto il capitale sociale della "Società incorporante" rimane attestato al valore nominale di euro 410.131.062 (quattrocentodiecimilioni centotrentunomila sessantadue), suddiviso in numero 205.065.531 (duecentocinquemilioni sessanta cinquemila cinquecentotrentuno) azioni del valore nominale di euro 2 (due) ciascuna; -----
- b) l'incremento del valore della "Società incorporante" per un ammontare pari al valore della "Società incorporata" al netto della quota posseduta dalla stessa "Società incorporata" nella "Società incorporante" (pari al 90,84 - novanta e ottantaquattro centesimi - per cento); -----
- c) l'assegnazione delle n. 205.065.531 (duecentocinquemilioni sessantacinquemila cinquecentotrentuno) azioni della "Società incorporante" post-fusione (del valore nominale di euro 2 - due - ciascuna) (che avranno godimento regolare) nelle seguenti misure: -----

- n. 141.466.437 (centoquarantunomilioni quattrocentosessantaseimila quattrocento trentasette) azioni, rappresentative del 69 (sessantanove) per cento dell'intero capitale sociale della "Società incorporante", a "UniCredit S.p.A." (tenuto conto della partecipazione pari al 9,16 - nove e sedici centesimi - per cento detenuta attualmente in "Locat S.p.A." e della partecipazione pari al 67,41 - sessantasette e quarantuno centesimi - per cento detenuta attualmente in "UniCredit Global Leasing S.p.A."); -----

- n. 63.599.094 (sessantatremilioni cinquecentonovantanovemila novantaquattro) azioni, rappresentative del 31 (trentuno) per cento dell'intero capitale sociale della "Società incorporante", a "UniCredit Bank Austria A.G." (a fronte della partecipazione pari al 32,59 - trentadue e cinquantanove centesimi - per cento detenuta attualmente in "UniCredit Global Leasing S.p.A."). -----

3.2 - L'organo amministrativo della "Società incorporante" è autorizzato a far constare nei modi che riterrà più opportuni l'avvenuto annullamento delle azioni della "Società incorporata". -----

Articolo 4 - Statuto della "Società incorporante". -----

4.1 - A seguito dell'operazione di fusione in oggetto, la "Società incorporante" adotterà un nuovo testo di statuto sociale contenente le seguenti modifiche statutarie: -----

a) modifica della denominazione sociale da "Locat S.p.A." a "UniCredit Leasing S.p.A." (nuovo articolo 1 - uno); -----

b) modifica dell'oggetto sociale, mediante l'adozione del seguente nuovo testo dell'articolo 2 (due): -----

"1. La società ha per oggetto: -----

a. l'effettuazione di operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo non a breve su beni immobili e su beni mobili, materiali o immateriali, iscritti o non iscritti in pubblici registri, prodotti o commercializzati da qualsiasi ente o persona, nonché l'effettuazione di operazioni di leasing su beni strumentali destinati ai soci o alle società alle quali i soci comunque partecipino. Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale (leasing operativo, noleggio non a breve) la società provvederà a



- stipulare idonei patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi; -----
- b. l'erogazione del credito al consumo, sia nella forma di finanziamenti diretti ai consumatori sia, indirettamente, mediante concessione di crediti ai venditori in stretta relazione alle operazioni di vendita con pagamento differito effettuate nei confronti di consumatori persone fisiche anche contro cessione di quote di stipendi o salari da parte di lavoratori dipendenti. Le operazioni non possono avere durata superiore ai 60 mesi né eccedere, per singolo consumatore, la misura massima di Euro 77.468,53; -----
- c. l'erogazione di finanziamenti, con durata non superiore a 60 mesi, finalizzati all'acquisto di beni mobili registrati ovvero registrabili, in particolare nautica da diporto ed autoveature; -----
- d. l'attività di forfaiting; -----
- e. servizi di intermediazione nella ricerca, nell'ottenimento e nella gestione di finanziamenti sia sul mercato interno che sui mercati esteri, anche a valere su leggi agevolative senza assunzione di rischi in proprio, nonché servizi di intermediazione nell'attività di baratto tramite la compensazione di merci, beni o servizi in tutti i mercati, in conformità con le norme valutarie vigenti, senza assunzione di rischio in proprio; -----
- f. l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di attività di factoring, incluso il factoring import-export, e di ogni sua operazione di cessione ed acquisto di crediti di impresa. A tal fine la società potrà effettuare: sconto effetti e portafoglio in genere, nonché anticipazioni, ivi comprese operazioni di cessione di credito pro-soluto, pro-solvendo e ancora accensioni di conti correnti ex art. 1823 cod.civ., intesi alla regolazione di rapporti di dare/avere correlati all'esecuzione dei rapporti di factoring, e assunzione e concessione di mandati per l'incasso di crediti. -----
2. La società potrà inoltre assumere e gestire - in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti - partecipazioni in banche, intermediari finanziari e società operanti, in particolare, nel settore del leasing finanziario e del leasing operativo non a breve, nonché nel noleggio a lungo termine di autoveature e nella gestione di flotte aziendali; in tale ipotesi essa provvederà alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali delle diverse società controllate, ivi compresa la prestazione di servizi a favore o nell'interesse delle stesse. -----
3. Fatte salve le riserve di attività previste dalla normativa vigente, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale la società può compiere ogni altra operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, anche nei confronti di società partecipate. -----
4. La società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni, anche convertibili." -----
- 4.2 - I componenti dichiarano, altresì, che la "Società incorporante", con deliberazione del Soci in data 28 novembre 2008, quale risultante dal verbale di assemblea straordinaria in pari data, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 8092/5089, registrato a Milano il 5 dicembre 2008 al numero 30223, ha deliberato la modifica dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto Sociale (che disciplina la composizione del collegio sindacale della Società), con effetto dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione in oggetto. -----
- 4.3 - Pertanto, il nuovo testo dello Statuto sociale della "Società incorporante", integrato con tutte le predette modificazioni, che disciplinerà la stessa "Società incorporante" a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, si allega al presente atto sotto la lettera "D", omissane la lettura per avermene i componenti espressamente dispensato. ----
- Articolo 5 - Particolari trattamenti e vantaggi. -----
- 5.1 - I componenti confermano che, secondo quanto disposto nel progetto di fusione, la presente operazione non comporta alcun particolare trattamento o vantaggio per i Soci e gli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione. -----
- Articolo 6 - Subentro della "Società incorporante" nel patrimonio della "Società incorporata". -----
- 6.1 - A seguito della presente operazione di fusione, la "Società incorporante" subentra di

pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile: ----

- a) in tutti i rapporti attivi e passivi; -----
- b) in ogni convenzione, patto, anche parasociale, e contratto, definitivo o preliminare (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti relativi all'esercizio della propria attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio, di utenza, ecc.) anche in pendenza e in formazione; -----
- c) in tutte le azioni ed obbligazioni; -----
- d) in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione; -----
- e) in tutti i beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, valori mobiliari, strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti; -----
- f) in tutte le situazioni possessorie e di fatto; -----
- g) in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contributi, indennizzi e benefici a qualsiasi titolo spettanti, concessioni ed autorizzazioni amministrative, depositi di somme e valori, attività in genere anche in pendenza e in formazione; -----
- h) in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, di qualunque genere e specie verso chiunque, nonché in ogni garanzia prestata e posizione passiva in genere; ----
- i) in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi; -----

di compendio della "Società incorporata", facendo propri i risultati della situazione patrimoniale della "Società incorporata" medesima, con l'intesa che i beni e i diritti della "Società incorporata" si hanno per acquisiti dalla "Società incorporante" (anche se acquistati o sorti in data posteriore alla iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese o in data posteriore alle suddette deliberazioni delle Società partecipanti all'operazione) nello stato di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui si trovano, in base ai titoli e al possesso, ben noti alla "Società incorporante", con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale (che mantengono identica validità e il medesimo grado), nonché con ogni inerente diritto, obbligo, onere, vincolo. -----

6.2 - La prosecuzione da parte della "Società incorporante" dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla "Società incorporata" ha pure ad oggetto i mandati o le procure in essere e i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma; poteri che, occorrendo, vengono comunque qui confermati. -----

6.3 - La "Società incorporante" subentra altresì ipso iure in tutti i rapporti giuridici processuali in capo alla "Società incorporata", di qualunque natura e ovunque radicati, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, sorti prima della data di efficacia verso i terzi della fusione. -----

6.4 - Con l'efficacia della fusione il personale della "Società incorporata" proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la "Società incorporante", conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto, così come le singole posizioni pensionistiche, anche integrative e aziendali. -----

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state espletate nei termini previsti dalla normativa vigente. -----

6.5 - Le parti si danno reciprocamente atto che si procederà, all'occorrenza, posteriormente al presente contratto, alla stipula di atti identificativi di cespiti iscritti in Pubblici Registri; a tale riguardo le parti convengono, pertanto, che alla "Società incorporante" spetta di compiere unilateralmente qualsiasi atto di identificazione di beni, diritti, rapporti che siano di titolarità della "Società incorporata" nonché di compiere ogni pratica e formalità necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento si rendano occorrenti in occasione del presente atto di fusione, nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad essa: -----

a) di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto (in



particolare dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura, di somministrazione e di utenza); -----

b) di ogni negozio definitivo o preliminare; -----

c) di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata; -----

d) di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva, mobiliare ed immobiliare, esistenti relativamente ai cespiti di compendio della "Società incorporata" presso private o pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, i Pubblici Registri e i pubblici Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio; -----

il tutto, con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa, e con esonero delle competenti Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine alla presente operazione di fusione; e, insomma, in guisa che, nei confronti di chiunque, la "Società incorporante" possa senz'altro, e senza soluzione di continuità, essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività già di spettanza della "Società incorporata", senz'uso di ulteriori atti o consensi, e pertanto in modo che possa essa proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità maturati in capo alla "Società incorporata" come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla "Società incorporante". -----

6.6 - Le parti si danno reciprocamente atto che la partecipazione del 67% di titolarità di "Locat S.p.A." nella Società "ZAO Locat Leasing Russia" sarà gestita dal PE ("Permanent Establishment") di Vienna della Società risultante dalla fusione. -----

Articolo 7 - Cessazione degli organi della "Società incorporata". -----

7.1 - Dal momento in cui la fusione acquisirà efficacia verso i terzi (in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 2), cesseranno gli organi sociali della "Società incorporata", ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tale momento compiuto dagli stessi in nome e per conto della "Società incorporata" medesima. -----

Articolo 8 - Spese e iscrizione nel repertorio notarile. -----

8.1 - Le spese di questo atto e dipendenti dallo stesso sono a carico della "Società incorporante", il cui rappresentante, ai fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio notarile, dichiara che capitale sociale e riserve della "Società incorporata", risultanti dalla situazione patrimoniale alla data del 30 (trenta) giugno 2008 (duemilaotto), presa a riferimento per la presente operazione di fusione, ammontano complessivamente a euro 762.065.256 (settecentosessantaduemilioni sessantacinquemila duecentocinquantesi). ---

----- E r i c h i e s t o n e, -----

io Notaro ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore dieci e quaranta minuti circa; consta il presente atto di quattro fogli, per dodici facciate e fino a questo punto della tredicesima pagina. ---

Firmato Giuseppe Del Gesso -----

Firmato Matteo Cavazzoli -----

Firmato Angelo Busani -----

Allegato " A "  
al rep. n.  
8295/5202

Repertorio n. 2093

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto. Il giorno di venerdì ventotto del mese di novembre

(28 novembre 2008)

in Milano (MI), viale Bianca Maria n. 4,

avanti a me, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto

Notarile di Milano,

è presente il Signor:

1) LORENZI LUCA, nato a Cesena (FC) il giorno 18 ottobre 1960, domiciliato per la carica

presso la sede della Società di cui oltre:

che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Amministratore

Delegato, in nome e per conto di:

1.a) "Locat S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Piazza di Porta Santo Stefano n. 3,

capitale sociale euro 410.131.062, interamente versato, codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03648050015 (R.E.A. 348938), appartenente al

Gruppo Bancario "UniCredit", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1 ed iscritta all'Albo Spec.

Intermediari Finanziari n. 19319 e all'Albo Gen. Intermediari Finanziari U.I.C. n. 17153,

soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "UniCredit S.p.A.";

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri conferitigli con deliberazione dell'Assemblea

dei Soci della Società predetta in data 9 ottobre 2008, di cui al verbale ai rogiti del

sottoscritto notaio in pari data, repertorio n. 7648/4858, registrato a Milano 1 in data 10

ottobre 2008 al numero 25183;

comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale,

con il presente atto,

-----nomina e costituisce-----

procuratori speciali della predetta Società "LOCAT S.p.A.", in via fra loro disgiunta, i

Signori: -----

- DEL GESSO GIUSEPPE, nato a Tavenna (CB) il giorno 22 ottobre 1961, Dirigente di  
"Locat S.p.A.", domiciliato per la carica presso "Locat S.p.A."; -----

- GRECO MARTINO, nato a Martina Franca (TA) il giorno 24 marzo 1948, Dirigente di  
"Locat S.p.A." domiciliato per la carica presso "Locat S.p.A."; -----

affinchè intervengano, in nome e per conto della suddetta società "LOCAT S.p.A.",  
all'atto di fusione per Incorporazione della Società "UniCredit Global Leasing S.p.A.", con  
sede in Milano (MI) Viale Bianca Maria n. 4, Capitale Sociale euro 762.065.256,  
interamente versato, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano: 05728900969 (R.E.A. 1843352) appartenente al gruppo Bancario UniCredit, Albo  
dei gruppi Bancari cod. 3135.1, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
"Unicredit S.p.A.", nella stessa "Locat S.p.A."; il tutto in esecuzione del progetto di  
fusione iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 18 settembre 2008 con  
il numero di protocollo 60458/1, nonché della deliberazione dei soci in data 9 ottobre  
2008, di cui al verbale ai rogiti del sottoscritto notaio in data pari data, repertorio n.  
7648/4858, sopra citato. -----

I nominati procuratori avranno i più ampi poteri al fine di provvedere alla stipulazione del  
predetto atto di fusione per Incorporazione di "UniCredit Global Leasing S.p.A." in "Locat  
S.p.A.", precisando e individuando tutti gli elementi che, per effetto della fusione,  
verranno trasferiti alla società incorporante; e attestando, altresì, la sussistenza di tutte le  
condizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla fusione in oggetto. -----

Il tutto con i più ampi poteri, senza che ai nominati procuratori si possano eccepire difetto  
o imprecisione di poteri, con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o

conferma e da esaurirsi in un unico contesto. -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----E richiestone.-----

Io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al componente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive, con me notaio; consta il presente atto di un -----

----- foglio per due -----

----- facciate e fino a questo punto della terza -----

pagina.-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Allegato " B "  
al rep. n.  
8295/5202

Repertorio n. 3094

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, Il giorno di venerdì ventotto del mese di novembre

(28 novembre 2008)

in Milano (MI), viale Bianca Maria n. 4,

avanti a me, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto

Notarile di Milano,

è presente il Signor:

1) MASSIMILIANO MOI, nato a Milano (MI) il giorno 24 luglio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre;

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore

Delegato, in nome e per conto di:

1.a) "UniCredit Global Leasing S.p.A.", appartenente al "Gruppo Bancario UniCredit", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, con sede in Milano (MI), Viale Bianca Maria n. 4, capitale sociale euro 762.065.256, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 05728900969 (R.E.A. 1843352);

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri conferitigli con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società predetta in data 8 ottobre 2008, di cui al verbale al rogiti del sottoscritto notaio in pari data, repertorio n. 7635/4855, registrato a Milano 1 in data 9 ottobre 2008 al numero 25081;

comparsente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale, con il presente atto,

nomina e costituisce

procuratori speciali della predetta Società "UniCredit Global Leasing S.p.A.", in via fra loro

disgiunta, I Signori: -----

- CAVAZZOLI MATTEO, nato a Guastalla (RE) il giorno 11 dicembre 1973, Dirigente di "Unicredit Leasing S.p.A.", domiciliato per la carica presso "Unicredit Leasing S.p.A."; -----

- SANDRINI ALBERTO, nato a nato a Bologna (BO) il giorno 13 aprile 1958, Dirigente di "Locat S.p.A." domiciliato per la carica presso "Locat S.p.A."; -----

affinchè intervengano, in nome e per conto della suddetta società "Unicredit Global Leasing S.p.A.", all'atto di fusione per incorporazione di "Unicredit Global Leasing S.p.A."

nella Società "Locat S.p.A.", appartenente al "Gruppo Bancario Unicredit", Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1 ed iscritta all'Albo Spec. Intermediari Finanziari n. 19319 e all'Albo

Gen. Intermediari Finanziari U.I.C. n. 17153, con sede in Bologna (BO), Piazza di Porta Santo Stefano n. 3, capitale sociale euro 372.560.610, interamente versato, codice

fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna: 03648050015 (R.E.A. 348938); il tutto in esecuzione del progetto di fusione iscritto presso il Registro delle

Imprese di Milano in data 18 settembre 2008 con il numero di protocollo 261652/1, nonché della deliberazione dei soci in data 8 ottobre 2008, di cui al verbale ai rogiti del

sottoscritto notaio in data pari data, repertorio n. 7635/4855, sopra citato. -----

I nominati procuratori avranno i più ampi poteri al fine di provvedere alla stipulazione del predetto atto di fusione per incorporazione di "Unicredit Global Leasing S.p.A." in "Locat

S.p.A.", precisando e individuando tutti gli elementi che, per effetto della fusione, verranno trasferiti alla società incorporante; e attestando, altresì, la sussistenza di tutte le

condizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla fusione in oggetto. -----

Il tutto con i più ampi poteri, senza che ai nominati procuratori si possano eccepire difetto o imprecisione di poteri, con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o

conferma e da esaurirsi in un unico contesto. -----

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

-----E richiesta,-----

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive, con me notaio; consta il presente atto di un foglio per due facciate e fino a

questo punto della terza

pagina. -----  




Allegato " C "  
al rep. n.  
8295/5202



*Luigi...*

**PROGETTO DI FUSIONE PER  
INCORPORAZIONE  
DI  
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A.  
IN  
LOCAT S.P.A.**



*[Handwritten signatures]*


**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LOCAT S.P.A. DI  
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.P.A. A NORMA DEGLI ARTICOLI 2501 E  
SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

**1. TIPO DI FUSIONE**

La fusione di cui al presente progetto si realizzerà - ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile - attraverso l'incorporazione in Locat S.p.A. (di seguito anche "**Locat**" o "**Società Incorporante**") di UniCredit Global Leasing S.p.A. (di seguito anche "**UGL**" o "**Società Incorporanda**").

La Società Incorporante e la Società Incorporanda fanno parte del Gruppo Bancario UniCredit: Locat è detenuta per il 90,84% da UGL, mentre il restante 9,16% è detenuto direttamente da UniCredit S.p.A.; UGL è detenuta per il 67,41% da UniCredit S.p.A., mentre il restante 32,59% è detenuto da Bank Austria AG (di cui UniCredit S.p.A. detiene a sua volta il 99,995%).

La fusione in oggetto si configura pertanto come una "fusione inversa" in quanto la Società Incorporante è controllata dalla Società Incorporanda; alla fusione in oggetto non risulta applicabile il disposto di cui all'art. 2501-*bis* del Codice Civile in considerazione del fatto che la Società Incorporanda non ha contratto finanziamenti per l'acquisizione della partecipazione rappresentativa del 90,84% del capitale sociale della Società Incorporante.



## 2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

### Società Incorporante

#### **Locat S.p.A.**

- Sede sociale in Bologna – Piazza di Porta Santo Stefano,3
- Capitale Sociale Euro 410.131.062,00 interamente versato, diviso in numero 205.065.531 azioni ordinarie del valore di euro 2,00 ciascuna
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03648050015
- Numero R.E.A. 348938
- Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.




*Luigi Basso*

### Società Incorporanda

#### **UniCredit Global Leasing S.p.A.**

- Sede sociale in Milano
- Capitale Sociale Euro 762.065.256,00 interamente versato, diviso in numero 762.065.256 azioni ordinarie del valore di euro 1,00 ciascuna
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 05728900969
- Numero R.E.A. MI - 1843352



*[Handwritten signatures and initials]*

- Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 3135.1, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.

### **3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

L'art. 1 dello statuto di Locat concernente la denominazione sociale verrà modificato al fine di rendere quest'ultima in linea con la strategia di brand del Gruppo. La denominazione sociale della Società Incorporante post fusione sarà "UniCredit Leasing S.p.A."

L'art. 2 dello statuto di Locat verrà modificato a seguito della modifica dell'oggetto sociale che sarà deliberata dalla Società Incorporante per effetto della fusione.

Il testo dello statuto di Locat, che recepisce le modifiche degli artt. 1 e 2 sopra illustrate, è allegato sub 1 al presente progetto.

### **4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE STESSE AI SOCI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA**

A base della fusione sono state assunte le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2008 delle società partecipanti all'operazione, ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile.



Handwritten signatures and a small number 3.

Per accordi intervenuti tra i soci della Società Incorporante non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale di quest'ultima per effetto della fusione e le n. 205.065.531 azioni ordinarie che rappresentano l'intero capitale sociale di Locat verranno ritirate e ridistribuite in favore dei soci di Locat, quali risulteranno post-fusione - in conseguenza dell'applicazione del rapporto di cambio, pari a 0,4850881824 azioni Locat ogni azione ordinaria UGL.

Ad esito dell'operazione di fusione descritta in precedenza, il valore di Locat post-fusione risulterà incrementato per un ammontare pari al valore dell'incorporanda UGL al netto della quota da quest'ultima posseduta in Locat (pari al 90,84%). Inoltre, tenuto conto che il numero di azioni ordinarie dell'incorporante resterà invariato rispetto alle attuali n. 205.065.531 azioni già in circolazione, e sulla base del rapporto di cambio sopra indicato, le azioni di Locat post-fusione saranno assegnate ai soci di Locat come segue:

- n. 141.466.437 azioni Locat post-fusione, rappresentative dell'intero capitale sociale, ad UniCredit S.p.A. (tenuto conto della partecipazione, pari al 9,16% ante fusione, già direttamente detenuta in Locat e della partecipazione, pari al 67,41%, detenuta in UGL);
- n. 63.599.094 azioni Locat post-fusione, rappresentative del 31,0% dell'intero capitale sociale, a Bank Austria A.G. (a fronte della partecipazione, pari al 32,59%, detenuta in UGL).

Per effetto della fusione le azioni saranno assegnate ai soci della Società Incorporanda con godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro



possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori delle azioni Locat alla data di efficacia della fusione, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso a tale data.

Ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, è stato chiamato ad esprimersi sulla congruità del rapporto di cambio in qualità di esperto la KPMG S.p.A con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, designato dal Presidente del Tribunale di Bologna – con provvedimento n. R.G. 2835/08 Vol. G. - su istanza congiunta della Società Incorporante e della Società Incorporanda. La relazione del predetto esperto resta depositata nei trenta giorni antecedenti le assemblee straordinarie convocate per deliberare in merito alla fusione di cui al presente progetto nei modi e luoghi di cui all'art. 2501-*septies* del Codice Civile.

## **5. EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti giuridici della fusione stessa nei confronti di terzi che, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

## **6. DECORRENZA DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA FUSIONE**



5

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione; eguale decorrenza avranno gli effetti fiscali della fusione.



**7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non esistono particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento particolare.

*Sergio Rossi*

**8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Nessun beneficio o vantaggio è previsto per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.



*Sono fatte salve le variazioni al presente progetto ed ai suoi allegati che, non incidenti sui diritti dei soci e dei terzi, possano essere richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.*

*[Handwritten signatures and initials]*

Milano, 15 settembre 2008

UniCredit Global Leasing S.p.A.

L'Amministratore Delegato  


**Allegato Sub 1 : Statuto**

Bologna, 12 settembre 2008

Locat S.p.A.

L'Amministratore Delegato  


Stampa illeggibile

# STATUTO

## TITOLO I

### (Costituzione, Oggetto, sede e durata della Società)



#### Articolo 1

1. E' costituita la società per azioni denominata "UniCredit Leasing S.p.A." (già denominata "Locat S.p.A." e ancor prima "ISEFI Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A."), derivata dall'incorporazione in un primo tempo di "ISEFI Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A.", di "Credit Leasing - Società per il leasing finanziario S.p.A." e di "Locat - Locazione Attrezzature S.p.A." e, successivamente, di "UniCredit Global Leasing S.p.A."

2. La società fa parte del Gruppo Bancario UniCredit. In tale qualità essa è tenuta ad osservare - ed a far osservare alle sue controllate - le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ivi comprese quelle per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni, nonché ogni dato ed informazione riguardante l'attività propria e delle proprie partecipate.

*Luigi Ferrero*

#### Articolo 2

1. La società ha per oggetto:

a. l'effettuazione di operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo non a breve su beni immobili e su beni mobili, materiali o immateriali, iscritti o non iscritti in pubblici registri, prodotti o commercializzati da qualsiasi ente o persona, nonché l'effettuazione di operazioni di leasing su beni strumentali destinati ai soci o alle società alle quali i soci comunque partecipino. Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale (leasing operativo, noleggio non a breve) la società provvederà a stipulare idonei patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi;

b. l'erogazione del credito al consumo, sia nella forma di finanziamenti diretti ai consumatori sia, indirettamente, mediante concessione di crediti ai venditori in stretta relazione alle operazioni di vendita con pagamento differito effettuate nei confronti di consumatori persone fisiche anche contro cessione di quote di stipendi o salari da parte di lavoratori dipendenti. Le operazioni non possono avere durata superiore ai 60 mesi né eccedere, per singolo consumatore, la misura massima di Euro 77.468,53;

c. l'erogazione di finanziamenti, con durata non superiore a 60 mesi, finalizzati all'acquisto di beni mobili registrati ovvero registrabili, in particolare nautica da diporto ed autovetture;

d. l'attività di forfaiting;

e. servizi di intermediazione nella ricerca, nell'ottenimento e nella gestione di finanziamenti sia sul mercato interno che sui mercati esteri, anche a valere su leggi agevolative senza assunzione di rischi in proprio, nonché servizi di intermediazione nell'attività di baratto tramite la compensazione di merci, beni o servizi in tutti i mercati, in conformità con le norme valutarie vigenti, senza assunzione di rischio in proprio;

f. l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di attività di factoring, incluso il factoring import-export, e di ogni sua operazione di cessione ed acquisto di crediti di impresa. A tal fine la



*[Handwritten signature]*

società potrà effettuare: sconto effetti e portafoglio in genere, nonché anticipazioni, ivi comprese operazioni di cessione di credito pro-soluto, pro-solvendo e ancora accensioni di conti correnti ex art. 1823 cod.civ., intesi alla regolazione di rapporti di dare/avere correlati all'esecuzione dei rapporti di factoring, e assunzione e concessione di mandati per l'incasso di crediti.

2. La società potrà inoltre assumere e gestire - in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti - partecipazioni in banche, intermediari finanziari e società operanti, in particolare, nel settore del leasing finanziario e del leasing operativo non a breve, nonché nel noleggio a lungo termine di autovetture e nella gestione di flotte aziendali; in tale ipotesi essa provvederà alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali delle diverse società controllate, ivi compresa la prestazione di servizi a favore o nell'interesse delle stesse.

3. Fatte salve le riserve di attività previste dalla normativa vigente, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale la società può compiere ogni altra operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, anche nei confronti di società partecipate.

4. La società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni, anche convertibili.

### Articolo 3

1. La società ha sede legale in Bologna, Piazza di Porta Santo Stefano n. 3 e le seguenti sedi secondarie:

AGRIGENTO Viale Leonardo Sciascia, 228 Fraz. Villagg. Mosè  
ALESSANDRIA Piazzetta della Lega Lombarda, 1  
ANCONA Via Mamiani, 4/6  
AOSTA P.za Arco di Augusto - Ang. Via G. Garibaldi  
AREZZO Via XXV Aprile, 32  
ASCOLI PICENO Via Napoli, 46  
ASTI Corso Alfieri, 267  
AVELLINO Viale Italia, 50  
BARI Via Roberto da Bari, 87  
BELLUNO Via Jacopo Tasso, 19  
BENEVENTO Viale Mellusi, 176  
BERGAMO Piazza Vittorio Veneto, 11  
BIELLA Via Italia - Ang. Piazza Santa Marta  
BOLZANO Piazza Walther, 4/5  
BRESCIA Via Lechi, 58  
BRINDISI Viale Commenda, 13  
BUSTO ARSIZIO (VA) Piazza San Giovanni, 2  
CAGLIARI Largo Carlo Felice, 27  
CAMPOBASSO Via Garibaldi, 19  
CASERTA Corso Trieste - Ang. Piazza Aldo Moro  
CATANIA Via Puccini, 25  
CATANZARO Piazza G. Rossi, 1/6  
CHIETI Viale Abruzzo 281/287 (Frazione Scalo)  
COMO Piazza Cavour, 10 - Ang. Via Florio da Bontà  
COSENZA Corso Mazzini, 127 - Ang. Via Tagliamento  
CREMONA Piazza della Libertà, 13/15  
CROTONE Via Vittorio Veneto - Ang. Paternostro  
CUNEO Piazza Europa, 26  
FERRARA Corso Martiri della Libertà, 51  
FIRENZE Via dei Vecchietti, 11



SONDRIO Piazzale Valgol, 3/4  
TARANTO Via Margherita, 16  
TERAMO Piazza Martiri della Libertà, 30  
TERNI Corso Tacito, 2  
TORINO Via Chisola, 1  
TRAPANI Viale Regina Margherita, 27  
TRENTO Via San Pietro, 49  
TRIESTE Via Rossini, 14  
UDINE Via Ledra, 108  
VARESE Via Guglielmo Marconi, 14  
VENEZIA Campo San Salvador, 5058-5059  
VERBANIA Via San Vittore - Ang. Via Andreoli  
VERCELLI Corso Libertà, 112  
VERONA Via Roveggia, 43/b  
VIAREGGIO Via Coppino, 86  
VICENZA Viale Mazzini, 77/A  
VILLORBA (TV) Via della Repubblica, 22  
VITERBO Via G. Vismara, 7

2. La società può stabilire, in Italia e all'estero, Sedi Secondarie, Filiali e Rappresentanze.

3. La società ha le seguenti Filiali estere:  
A-1040 VIENNA (Austria), Operngasse 21

#### Articolo 4

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

## TITOLO II (Capitale sociale, azioni)

#### Articolo 5

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro **410.131.062,00** (euro **quattrocentodiecimilioneicentotrentunomillazerosessantadue virgola zerozero**) diviso in numero **205.065.531** (duecentocinquemilioneisessantacinquemilacinquecento-trentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 (euro due virgola zerozero) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

5. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato.

### TITOLO III (Assemblea)

#### Articolo 6

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio di paesi europei.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta gli Amministratori ritengano necessario convocarla ed in tutti i casi in cui ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

#### Articolo 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata mediante avviso inviato ai soci all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 6, nei termini di legge, tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo telematico indicato dal socio ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto, sulla base, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su richiesta dei soci, delle indicazioni contenute nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

#### Articolo 8

1. Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto i quali risultino iscritti nel libro dei soci.

#### Articolo 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante semplice delega scritta.

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in presenza di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente vicario, presiederà il secondo Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Amministratore o da un Socio, designato dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio, dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il Presidente ha altresì facoltà di farsi assistere, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

### **Articolo 11**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.
2. Le assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.
4. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

### **Articolo 12**

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, ove nominati, quando non siano redatti da Notaio. Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

## **TITOLO IV (Consiglio di Amministrazione)**

### **Articolo 13**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 19 (diciannove) variabile anche in corso di carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

#### Articolo 14

1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salvo più breve durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di vicario ed un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dall'unico Vice Presidente ovvero, in caso di presenza di due Vice Presidenti, da quello vicario ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal secondo Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del secondo Vice Presidente, dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

#### Articolo 15

1., Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o due Amministratori Delegati, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.

2. In alternativa od in aggiunta agli Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato.

3. Gli Amministratori Delegati oppure - se nominato - il Direttore Generale sovrintendono alla Direzione Generale.

4. Il Direttore Generale, ove non sia stato nominato alcun Amministratore Delegato, potrà essere eletto Amministratore della Società. In tal caso, il Consiglio lo nominerà Amministratore Delegato.

5. Salvo il caso in cui ricopra anche la qualifica di Amministratore Delegato, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo, il Direttore Generale farà capo nell'esercizio delle sue attribuzioni agli Amministratori Delegati, se nominati, dando esecuzione alle direttive da costoro impartitegli.

6. Agli Amministratori Delegati oppure al Direttore Generale, ove nominato, spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, avvalendosi della Direzione Generale.

7. Il Direttore Generale, salve specifiche attribuzioni quale membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

8. Gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi

riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

#### Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ad intervalli di regola non superiori a 3 (tre) mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno un Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 14. L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere spedito a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della riunione per telegramma, fax od altro mezzo telematico, indicato da ciascun Consigliere.

4. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14.

6. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.

#### Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
  - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
  - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, secondo comma, del Codice Civile;
  - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
  - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, Filiali e rappresentanze nonché la loro soppressione.
3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire strutture organizzative e/o decisionali dislocate su base locale, alle quali gli Amministratori Delegati, oppure, se nominato, il Direttore Generale e gli altri appartenenti alla Direzione Generale potranno delegare propri poteri, determinandone le modalità di esercizio.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni, ed in particolare ogni potere in materia di concessione di crediti, con facoltà di ulteriore subdelega. Può altresì delegare poteri agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può, infine, delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.



*Angelo Busca*

#### Articolo 18

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.
3. Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che almeno un terzo degli Amministratori presenti e votanti richieda la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni relative alle elezioni di cariche si fanno sempre per schede segrete, salvo che avvengano per unanime acclamazione.



#### Articolo 19

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

*Angelo Busca*

*[Signature]*

## Articolo 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati previste dall'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

## TITOLO V (Comitato Esecutivo)

### Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica e salva diversa durata del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13, un Comitato Esecutivo, determinandone previamente il numero dei Membri.

2. Nel numero dei componenti il Comitato Esecutivo sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati.

3. Il Segretario del Comitato Esecutivo è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

### Articolo 22

1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate ai sensi del precedente articolo 16. Esso si raduna ordinariamente una volta al mese, ovvero quante volte il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato Esecutivo. Può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

2. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.

3. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Comitato Esecutivo designa chi debba sostituirlo.

5. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo.

#### Articolo 23

1. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 24

1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; in tale ambito esso determina i criteri per la gestione degli affari e sorveglia il funzionamento della Società.

2. Il Comitato Esecutivo può assumere, in caso di comprovata urgenza, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

3. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

#### Articolo 25

1. Il Comitato Esecutivo può delegare agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali i poteri e le attribuzioni conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare ogni potere in materia di concessione di crediti, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può, infine, delegare in via continuativa detti poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

2. Le relative delibere dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

#### Articolo 26

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

#### Articolo 27

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera un compenso annuo al Comitato Esecutivo, che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Le modalità di riparto di tale compenso vengono stabilite con deliberazione del Comitato stesso.

## **TITOLO VI** **(Rappresentanza della Società)**

### **Articolo 28**

1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.
2. La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti e alle azioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale a dipendenti della società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

## **TITOLO VII** **(Collegio Sindacale)**

### **Articolo 29**

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge.
2. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
4. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

## **TITOLO VIII** **(Controllo Contabile)**

### **Articolo 30**

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, secondo la normativa vigente per le società controllate da società quotate.

## **TITOLO IX** **(Bilancio, Riparto utili)**

### **Articolo 31**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

### **Articolo 32**

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.
2. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

## **TITOLO X** **(Recesso)**

### **Articolo 33**

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## **TITOLO XI** **(Liquidazione – Disposizioni Finali)**

### **Articolo 34**

1. Per la liquidazione della società e per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.



# STATUTO

## TITOLO I

### (Costituzione, Oggetto, sede e durata della Società)

#### Articolo 1

1. E' costituita la società per azioni denominata "UniCredit Leasing S.p.A." (già denominata "Locat S.p.A." e ancor prima "ISEFI Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A."), derivata dall'incorporazione in un primo tempo di "ISEFI Internazionale di Servizi Finanziari S.p.A.", di "Credit Leasing - Società per il leasing finanziario S.p.A." e di "Locat - Locazione Attrezzature S.p.A." e, successivamente, di "UniCredit Global Leasing S.p.A."

2. La società fa parte del Gruppo Bancario UniCredit. In tale qualità essa è tenuta ad osservare - ed a far osservare alle sue controllate - le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ivi comprese quelle per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni, nonché ogni dato ed informazione riguardante l'attività propria e delle proprie partecipate.

#### Articolo 2

1. La società ha per oggetto:

- a. l'effettuazione di operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo non a breve su beni immobili e su beni mobili, materiali o immateriali, iscritti o non iscritti in pubblici registri, prodotti o commercializzati da qualsiasi ente o persona, nonché l'effettuazione di operazioni di leasing su beni strumentali destinati ai soci o alle società alle quali i soci comunque partecipino. Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale (leasing operativo, noleggio non a breve) la società provvederà a stipulare idonei patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi;
- b. l'erogazione del credito al consumo, sia nella forma di finanziamenti diretti ai consumatori sia, indirettamente, mediante concessione di crediti ai venditori in stretta relazione alle operazioni di vendita con pagamento differito effettuate nei confronti di consumatori persone fisiche anche contro cessione di quote di stipendi o salari da parte di lavoratori dipendenti. Le operazioni non possono avere durata superiore ai 60 mesi né eccedere, per singolo consumatore, la misura massima di Euro 77.468,53;
- c. l'erogazione di finanziamenti, con durata non superiore a 60 mesi, finalizzati all'acquisto di beni mobili registrati ovvero registrabili, in particolare nautica da diporto ed autovetture;
- d. l'attività di forfaiting;
- e. servizi di intermediazione nella ricerca, nell'ottenimento e nella gestione di finanziamenti sia sul mercato interno che sui mercati esteri, anche a valere su leggi agevolative senza assunzione di rischi in proprio, nonché servizi di intermediazione

nell'attività di baratto tramite la compensazione di merci, beni o servizi in tutti i mercati, in conformità con le norme valutarie vigenti, senza assunzione di rischio in proprio;

f. l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di attività di factoring, incluso il factoring import-export, e di ogni sua operazione di cessione ed acquisto di crediti di impresa. A tal fine la società potrà effettuare: sconto effetti e portafoglio in genere, nonché anticipazioni, ivi comprese operazioni di cessione di credito pro-soluto, pro-solvendo e ancora accensioni di conti correnti ex art. 1823 cod.civ., intesi alla regolazione di rapporti di dare/avere correlati all'esecuzione dei rapporti di factoring, e assunzione e concessione di mandati per l'incasso di crediti.

2. La società potrà inoltre assumere e gestire - in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti - partecipazioni in banche, intermediari finanziari e società operanti, in particolare, nel settore del leasing finanziario e del leasing operativo non a breve, nonché nel noleggio a lungo termine di autovetture e nella gestione di flotte aziendali; in tale ipotesi essa provvederà alla definizione ed implementazione delle strategie commerciali delle diverse società controllate, ivi compresa la prestazione di servizi a favore o nell'interesse delle stesse.

3. Fatte salve le riserve di attività previste dalla normativa vigente, al fine di perseguire il proprio oggetto sociale la società può compiere ogni altra operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, anche nei confronti di società partecipate.

4. La società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni, anche convertibili.

### Articolo 3

1. La società ha sede legale in Bologna, Piazza di Porta Santo Stefano n. 3 e le seguenti sedi secondarie:

AGRIGENTO Viale Leonardo Sciascia, 228 Fraz. Villagg. Mosè

ALESSANDRIA Piazzetta della Lega Lombarda, 1

ANCONA Via Mamiani, 4/6

AOSTA P.za Arco di Augusto - Ang. Via G. Garibaldi

AREZZO Via XXV Aprile, 32

ASCOLI PICENO Via Napoli, 46

ASTI Corso Alfieri, 267

AVELLINO Viale Italia, 50

BARI Via Roberto da Bari, 87

BELLUNO Via Jacopo Tasso, 19

BENEVENTO Viale Mellusi, 176

BERGAMO Piazza Vittorio Veneto, 11

BIELLA Via Italia - Ang. Piazza Santa Marta

BOLZANO Piazza Walther, 4/5

BRESCIA Via Lechi, 58

BRINDISI Viale Commenda, 13

BUSTO ARSIZIO (VA) Piazza San Giovanni, 2

CAGLIARI Largo Carlo Felice, 27

CAMPOBASSO Via Garibaldi, 19

CASERTA Corso Trieste - Ang. Piazza Aldo Moro

CATANIA Via Puccini, 25


CATANZARO Piazza G. Rossi, 1/6

CHIETI Viale Abruzzo 281/287 (Frazione Scalo)

COMO Piazza Cavour, 10 - Ang. Via Florio da Bontà

COSENZA Corso Mazzini, 127 - Ang. Via Tagliamento

CREMONA Piazza della Libertà, 13/15  
CROTONE Via Vittorio Veneto - Ang. Paternostro  
CUNEO Piazza Europa, 26  
FERRARA Corso Martiri della Libertà, 51  
FIRENZE Via dei Vecchietti, 11  
FOGGIA Via della Repubblica, 39  
FORLI' Piazza Saffi, 43  
FROSINONE Piazzale De Matthaels, 28  
GENOVA Via Dante, 1  
GORIZIA Corso Verdi, 125  
GROSSETO Viale Matteotti, 31/33  
IMPERIA Viale G. Matteotti, 136  
ISERNIA Corso Risorgimento, 315  
L'AQUILA Corso Vittorio Emanuele II, 33  
LA SPEZIA Via Domenico Chiodo, 61  
LATINA Largo Don Bosco, 3  
LECCE Piazzetta Riccardi, 9  
LECCO Piazza Garibaldi, 6  
LIVORNO Via Cairoli, 51  
LODI Viale IV Novembre, 14  
LUCCA Viale Puccini, 311 /A  
MACERATA Via Roma, 221  
MANTOVA Via Principe Amedeo, 21  
MASSA Viale della Stazione, 2  
MATERA Via Annunziatella, 24  
MESSINA Piazza Cairoli, 46  
MILANO Via Litta, 9  
MODENA Largo Garibaldi, 24  
NAPOLI Via Riviera di Chiaia, 276  
NOVARA Corso Cavour, 6  
NUORO Via Mughina, 2  
ORISTANO Corso Umberto Primo, 77  
PADOVA Via Trieste, 51  
PALERMO Via Roma, 314  
PARMA Viale Mentana 146/148/150 Paggeria Ducale  
PAVIA Corso Mazzini, l/a  
PERUGIA Via XX Settembre, 63  
PESARO Via Gagarin, 191  
PESCARA Piazza della Rinascita, 5  
PIACENZA Corso Cavour, 9  
PISA Piazza Garibaldi, 1 - Ang. Lungarno Mediceo  
PISTOIA Corso Silvano Fedi, 33  
PORDENONE Via Mazzini, 3  
POTENZA Via Pretoria, 217/219  
PRATO Viale della Repubblica, 36  
RAGUSA Via Archimede, 285/c  
RAVENNA Piazza Del Popolo, 21  
REGGIO CALABRIA Via Cattolica dei Greci - Ang. Corso Garibaldi  
REGGIO EMILIA Piazza Prampolini, 2  
RIETI Viale Matteucci, 96  
RIMINI Corso D'Augusto, 163  
ROMA Piazza della Libertà, 20  
ROVIGO Corso del Popolo, 76/A



SALERNO Corso Vittorio Emanuele – Ang. Via Velia  
SASSARI Via Cesare Battisti, 2  
SAVONA Piazza Sisto IV - Ang. Corso Italia  
SIENA Piazza Quinto Bersaglieri, 1A  
SIRACUSA Via Dell'Apollonion, 19 – Ang. Via San Paolo, 7  
SONDRIO Piazzale Valgoi, 3/4  
TARANTO Via Margherita, 16  
TERAMO Piazza Martiri della Libertà, 30  
TERNI Corso Tacito, 2  
TORINO Via Chisola, 1  
TRAPANI Viale Regina Margherita, 27  
TRENTO Via San Pietro, 49  
TRIESTE Via Rossini, 14  
UDINE Via Ledra, 108  
VARESE Via Guglielmo Marconi, 14  
VENEZIA Campo San Salvador, 5058-5059  
VERBANIA Via San Vittore - Ang. Via Andreoli  
VERCELLI Corso Libertà, 112  
VERONA Via Roveggia, 43/b  
VIAREGGIO Via Coppino, 86  
VICENZA Viale Mazzini, 77/A  
VILLORBA (TV) Via della Repubblica, 22  
VITERBO Via G. Vismara, 7

2. La società può stabilire, in Italia e all'estero, Sedi Secondarie, Filiali e Rappresentanze.

3. La società ha le seguenti Filiali estere:  
A-1040 VIENNA (Austria), Opemgasse 21

#### **Articolo 4**

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

## **TITOLO II** **(Capitale sociale, azioni)**

#### **Articolo 5**

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 410.131.062,00 (euro quattrocentodiecimilioncentotrentunomilazerosessantadue virgola zerozero) diviso in numero 205.065.531 (duecentocinquemilionisessantacinquemilacinquecento-trentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,00 (euro due virgola zerozero) cadauna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

3. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.
4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
5. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.
6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato.

### **TITOLO III (Assemblea)**

#### **Articolo 6**

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio di paesi europei.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta gli Amministratori ritengano necessario convocarla ed in tutti i casi in cui ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.



#### **Articolo 7**

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata mediante avviso inviato ai soci all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 6, nei termini di legge, tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo telematico indicato dal socio ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto, sulla base, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su richiesta del soci, delle indicazioni contenute nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

#### **Articolo 8**

1. Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto i quali risultino iscritti nel libro dei soci.

### **Articolo 9**

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante semplice delega scritta.

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in presenza di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente vicario, presiederà il secondo Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Amministratore o da un Socio, designato dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio, dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso. Il Presidente ha altresì facoltà di farsi assistere, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

### **Articolo 11**

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.
2. Le assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.
4. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

### **Articolo 12**

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, ove nominati, quando non siano redatti da Notaio. Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

## **TITOLO IV (Consiglio di Amministrazione)**

### Articolo 13

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 19 (diciannove) variabile anche in corso di carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

### Articolo 14

1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salvo più breve durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di vicario ed un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dall'unico Vice Presidente ovvero, in caso di presenza di due Vice Presidenti, da quello vicario ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal secondo Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del secondo Vice Presidente, dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.



### Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o due Amministratori Delegati, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.
2. In alternativa od in aggiunta agli Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato.
3. Gli Amministratori Delegati oppure - se nominato - il Direttore Generale sovrintendono alla Direzione Generale.
4. Il Direttore Generale, ove non sia stato nominato alcun Amministratore Delegato, potrà essere eletto Amministratore della Società. In tal caso, il Consiglio lo nominerà Amministratore Delegato.
5. Salvo il caso in cui ricopra anche la qualifica di Amministratore Delegato, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo, il Direttore Generale farà capo nell'esercizio delle sue attribuzioni agli Amministratori Delegati, se nominati, dando esecuzione alle direttive da costoro impartitegli.
6. Agli Amministratori Delegati oppure al Direttore Generale, ove nominato, spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,

avvalendosi della Direzione Generale.

7. Il Direttore Generale, salve specifiche attribuzioni quale membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

8. Gli Amministratori Delegati e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

#### **Articolo 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ad intervalli di regola non superiori a 3 (tre) mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno un Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.

2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 14. L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere spedito a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della riunione per telegramma, fax od altro mezzo telematico, indicato da ciascun Consigliere.

4. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14.

6. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.

#### **Articolo 17**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, Filiali e rappresentanze nonché la loro soppressione;

3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire strutture organizzative e/o decisionali dislocate su base locale, alle quali gli Amministratori Delegati, oppure, se nominato, il Direttore Generale e gli altri appartenenti alla Direzione Generale potranno delegare propri poteri, determinandone le modalità di esercizio.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni, ed in particolare ogni potere in materia di concessione di crediti, con facoltà di ulteriore subdelega. Può altresì delegare poteri agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può, infine, delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

#### Articolo 18

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

3. Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che almeno un terzo degli Amministratori presenti e votanti richieda la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni relative alle elezioni di cariche si fanno sempre per schede segrete, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

#### Articolo 19

1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

#### **Articolo 20**

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati previste dall'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

### **TITOLO V** **(Comitato Esecutivo)**

#### **Articolo 21**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica e salva diversa durata del Consiglio di Amministrazione stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 13, un Comitato Esecutivo, determinandone previamente il numero dei Membri.
2. Nel numero dei componenti il Comitato Esecutivo sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati.
3. Il Segretario del Comitato Esecutivo è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.

#### **Articolo 22**

1. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate ai sensi del precedente articolo 16. Esso si raduna ordinariamente una volta al mese, ovvero quante volte il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato Esecutivo. Può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.
2. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
3. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, le riunioni del Comitato Esecutivo possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in

grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Comitato Esecutivo designa chi debba sostituirlo.

5. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo.

#### Articolo 23

1. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 24

1. Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; in tale ambito esso determina i criteri per la gestione degli affari e sorveglia il funzionamento della Società.

2. Il Comitato Esecutivo può assumere, in caso di comprovata urgenza, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

3. Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

#### Articolo 25

1. Il Comitato Esecutivo può delegare agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali i poteri e le attribuzioni conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare ogni potere in materia di concessione di crediti, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può, infine, delegare in via continuativa detti poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito – nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

2. Le relative delibere dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

#### Articolo 26

1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie,

sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

#### **Articolo 27**

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera un compenso annuo al Comitato Esecutivo, che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Le modalità di riparto di tale compenso vengono stabilite con deliberazione del Comitato stesso.

### **TITOLO VI (Rappresentanza della Società)**

#### **Articolo 28**

1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.
2. La rappresentanza processuale comprende la facoltà di promuovere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali e con ogni facoltà di legge anche per la rinuncia agli atti e alle azioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale a dipendenti della società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

### **TITOLO VII (Collegio Sindacale)**

#### **Articolo 29**

1. L'Assemblea ordinaria nomina, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile, i sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge.
2. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

## **TITOLO VIII** **(Controllo Contabile)**

### **Articolo 30**

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, secondo la normativa vigente per le società controllate da società quotate.

## **TITOLO IX** **(Bilancio, Riparto utili)**

### **Articolo 31**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

### **Articolo 32**

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve.

2. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

## **TITOLO X** **(Recesso)**

### **Articolo 33**

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni



riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.



## **TITOLO XI** **(Liquidazione – Disposizioni Finali)**

### **Articolo 34**

1. Per la liquidazione della società e per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Giuseppe Del Gesso

Firmato Matteo Cavazzoli

Firmato Angelo Busani

\*\*\*

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto  
Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale nei miei rogiti firmato a  
norma di legge, registrato a Milano 1 in data 17 dicembre 2008 al numero 31428 serie 1T.  
Milano, Via Vittor Pisani n. 2 (ang. Piazza della Repubblica n. 32), 17 dicembre 2008.

*Angelo Busani*

